



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Pioggia di incentivi in agricoltura

(Novità del D.L. competitività e crescita)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **tra le diverse novità contenute nel DL 91/2014** (meglio noto come decreto competitività) meritano di **essere segnalate quelle relative all'agricoltura**. Una prima misura contenuta nel suddetto decreto **è finalizzata a riconoscere una serie di incentivi a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani lavoratori agricoli** (di età compresa tra i 18 e 35 anni) **con contratto a termine di durata almeno triennale**. La misura dell'incentivo è pari ad **un terzo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi** ed è utilizzabile **in compensazione con i contributi dovuti in ragione della durata del contratto**. Un'altra agevolazione prevede, invece, che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, **le deduzioni IRAP relative alla riduzione del cuneo fiscale**, per i produttori agricoli **si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti**, anche per **ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato** impiegato nel periodo di imposta **a condizione che: i) abbia lavorato almeno 150 giornate; ii) il contratto abbia almeno una durata triennale**. Vengono introdotti, al fine di sostenere il "Made in Italy", **due diversi crediti di imposta a favore delle seguenti imprese: i) imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, ovvero; ii) le piccole medie imprese anche costituite in forma cooperativa o di consorzio**. Un primo bonus **andrà a supportare gli investimenti finalizzati al potenziamento di e-commerce di prodotti agroalimentari italiani**. Il secondo credito di imposta **andrà a favorire la creazione e il potenziamento di reti d'impresa di produzione alimentare**. Il D.L. competitività introduce, inoltre, **una detrazione Irpef in favore dei giovani agricoltori**. Più nello specifico, viene inserito, all'interno del TUIR, **il nuovo comma 1- quinquies**

dell'art. 16 che riconosce ai soli coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

Le misure a sostegno del settore agricolo

Il D.L. competitività e crescita ha previsto una pioggia di incentivi per favorire il settore della agricoltura che possono essere meglio individuate nella seguente tabella.

Misure a sostegno del settore agricolo
Assunzioni in agricoltura
Credito di imposta comparto agricolo
Irap in agricoltura
Detrazioni Irpef
Reddito dominicale e agrario

Assunzioni in agricoltura

Una prima misura contenuta nel suddetto decreto è finalizzata a riconoscere una serie di incentivi a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani lavoratori agricoli con contratto a termine di durata almeno triennale.

Osserva

Più precisamente, al fine di promuovere l'impiego di occupazione stabile in agricoltura è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani, di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, con contratto a termine di durata almeno triennale che garantisca almeno 102 giornate lavorative all'anno o con contratto a tempo indeterminato.

Caratteristiche dell'agevolazione

Soggetti interessati	Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni : → privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ; → non in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado .
Tipologia di contratti interessati	Contratto a termine della durata triennale che garantisca almeno 102 giornate lavorative all'anno ; Contratto a tempo indeterminato ;

Risorse stanziare	€ 5.500.000,00 per l'anno 2015;
	€ 13.000.000,00 per l'anno 2016;
	€ 9.000.000,00 per l'anno 2018.

Per poter accedere alle predette agevolazioni, **le assunzioni di personale devono avvenire in un arco di tempo ben definito**, ovvero devono essere effettuate **nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015**. Peraltro, affinché venga riconosciuto l'incentivo è necessario che, per effetto delle nuove assunzioni, **si verifichi un incremento occupazionale netto risultante dal confronto fra:**

- le **giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e;**
- le **giornate lavorate nell'anno precedente all'assunzione stessa.**

Osserva

Ad ogni modo **dall'incremento occupazionale come sopra determinato**, devono essere decurtate **eventuali riduzioni che si sono verificate in società controllate**, collegate o comunque **facenti capo**, anche per interposta persona, **allo stesso soggetto**.

Non necessariamente l'assunzione di nuovo personale deve avvenire con contratto a tempo pieno. **È possibile**, infatti, **accedere al beneficio in commento anche nel caso in cui si proceda con assunzioni a tempo parziale**: al ricorrere di tale circostanza, i lavoratori neo assunti **devono essere computati in base al rapporto fra le ore del contratto e quelle risultanti dall'orario normale dei lavoratori a tempo pieno**.

Peraltro, **per poter fruire dell'incentivo non è sufficiente rispettare il requisito anagrafico del potenziale lavoratore** (giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni), poiché viene altresì richiesto che **i predetti lavoratori debbano:**

- **essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;**
- **non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

La misura dell'incentivo è pari ad **un terzo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi** ed è utilizzabile **in compensazione con i contributi dovuti in ragione della durata del contratto**.

Misura dell'incentivo	
Assunzioni a tempo determinato	6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno dall'assunzione
	6 mensilità decorrere dal completamento del secondo anno

	dall'assunzione
	6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno dall'assunzione
Assunzioni a tempo indeterminato	18 mensilità a decorrere dal compimento del primo anno di assunzione

E' bene ricordare, inoltre, **quali sono le altre clausole che precludono al datore di lavoro l'accesso ai predetti incentivi.**

Misura dell'incentivo

Assunzione che costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva

Assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

Assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

Datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva

I lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo

L'incentivo **è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e**, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, **fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.**

Osserva

Sul punto, è bene precisare che l'Inps, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, dovrà stabilire le procedure per la presentazione delle domande telematiche, che saranno inviate a decorrere dalla data stabilita dall'Inps che riconoscerà l'incentivo in base all'ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.

Si rammenta, infine, che **la comunicazione tardiva di instaurazione del rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell'incentivo** relativa al periodo compreso tra:

- la **decorrenza del rapporto agevolato** e;
- la **data della tardiva comunicazione**.

Deduzione IRAP in agricoltura

L'articolo 5 del DI 91/2014 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, **le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del D. Lgs. n. 446/1997 (deduzioni IRAP relative alla riduzione del cuneo fiscale)**, per i produttori agricoli, **si applicano**, nella **misura del 50% degli importi ivi previsti**, anche **per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato** impiegato nel periodo di imposta a **condizione che**:

- **abbia lavorato almeno 150 giornate**;
- **il contratto abbia almeno una durata triennale**.

Si tratta, più nello specifico, **delle seguenti deduzioni**:

- **euro 4.600 su base annua**, per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d'imposta (c.d. *deduzione base*), elevata – a norma dell'art. 2, co. 2., lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 – ad **euro 10.600,00 nel caso di lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile**;

Osserva

I predetti importi sono stati **elevati**, rispettivamente, **ad euro 7.500 ed euro 13.500**, a norma dell'art. 1, co. 484, lett. a), n. 1), della Legge n. 228/2012, con effetto **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013**: conseguentemente, tali modifiche normative troveranno applicazione per la prima volta nel modello Irap 2015, non rilevando, quindi, in sede di predisposizione della dichiarazione del tributo regionale relativa agli esercizi 2012 e 2013.

- **euro 9.200** su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell'anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. *deduzione maggiorata*), incrementata – ad opera dell'art. 2, co. 2., lett. a), del D.L. n. 201/2011, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 – ad **euro 15.200,00 per ognuno dei predetti dipendenti di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile**;

Osserva

Analogamente al punto precedente, le citate deduzioni sono state **incrementate**, rispettivamente, **ad euro 15.000 ed euro 21.000**, a norma dell'art. 1, co. 484, lett. a), n. 2), della Legge n. 228/2012, con effetto **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013**: conseguentemente, tali modifiche normative troveranno applicazione per la prima volta nel modello Irap 2015, non rilevando, quindi, in sede di predisposizione della dichiarazione del tributo regionale relativa agli esercizi 2012 e 2013.

- il **100% dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'impresa, maturati nel corso del periodo d'imposta, relativi ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, versati in base a disposizioni normative, forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), fondi previsti da contratti collettivi oppure accordi aziendali, finalizzati all'erogazione di prestazioni integrative di natura assistenziale o previdenziale;

Osserva

Bisogna prestare attenzione, però, che **questa misura non è immediatamente operativa** poiché, prima della sua entrata in vigore, è **necessario ottenere l'autorizzazione della Commissione Europea.**

Crediti d'imposta per il comparto agricolo

Vengono introdotti, al fine di sostenere il "Made in Italy", **due diversi crediti di imposta a favore delle seguenti imprese:**

- **imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE**, ovvero
- **le Piccole Medie Imprese anche costituite in forma cooperativa o di consorzio, anche nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE.**

Prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE

Animali vivi

Carni e frattaglie commestibili

Pesci, crostacei e molluschi

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

Piante vive e prodotti della floricoltura

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)
Cereali
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Pectina
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Melassi, anche decolorati
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non

filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Un primo credito d'imposta – previsto soltanto per il periodo in corso al 31.12.2014 e per i due successivi (2015 e 2016) – **spetta a favore delle predette imprese che effettuano nuovi investimenti** finalizzati alla **realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico**. Più nello specifico, **spetta un credito d'imposta nella misura del 40%** (e comunque non superiore ad € 50.000) **delle spese sostenute per l'effettuazione dei suddetti investimenti**. Per questa misura sono state stanziare le seguenti risorse:

- € 500.000 euro per il 2014;
- € 1.000.000 euro per il 2015;
- € 1.000.000 per il 2016.

Il secondo credito di imposta – previsto anch'esso soltanto per il **periodo in corso al 31.12.2014 e per i due successivi (2015 e 2016)** – si pone quale obiettivo quello di:

- **incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo;**
- **sviluppare nuove attività per quelle già esistenti.**

Il credito in parola viene **riconosciuto**, anche in questo caso, **nella misura del 40%** (e comunque non superiore a **400.000 euro**) **delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti**, pratiche, processi e tecnologie. Per questa misura sono state stanziare **le seguenti risorse**:

- € 4.500.000 euro per il 2014;
- € 9.000.000 euro per il 2015;
- € 9.000.000 per il 2016.

Sempre per espressa previsione normativa, **entrambi i predetti crediti d'imposta**:

- **non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;**
- devono **essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui sono concessi;
- **non rilevano ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 del TUIR, **riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF**, e art 109, comma 5, del TUIR, concernente il **rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi;**
- **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite modello F24.

Detrazioni irpef

Il D.L. competitività introduce, inoltre, **una detrazione Irpef in favore dei giovani agricoltori**. Più nello specifico, viene inserito, all'interno del TUIR, **il nuovo comma 1- quinquies dell'art. 16 che riconosce** ai soli coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola **di età inferiore ai 35 anni una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.**

Detrazione IRPEF	
Soggetti beneficiari	Coltivatori diretti Iap iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni
Misura dell'agevolazione	Detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli
Limite massimo di detrazione per ettaro	€ 80
Limite massimo della detrazione complessiva annua	€ 1.200,00

Osserva

La detrazione in parola – che compete nel rispetto della regola de minimis - **si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014**, per il medesimo periodo d'imposta **l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.**

Sempre in materia di IRPEF, viene abrogato il comma 1 dell'articolo 31 del Tuir, con la conseguenza che **non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici**, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, **che non siano stati coltivati**, neppure in parte, **per un'intera annata.**

Vengono inoltre rideterminati i **redditi dominicali e agrari per i periodi d'imposta dal 2013 al 2016.**

Periodo d'imposta	Coefficiente di rivalutazione
2013	15%
2014	15%
2015	30%
2016	7%

Osserva

Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, **la rivalutazione è pari a:**

- **5% per gli anni 2013;**
- **5% per gli anni 2014;**
- **10% per l'anno 2015.**

Per espressa previsione normativa, **viene precisato che:**

- gli incrementi sopra individuati **si applicano sull'importo risultante dalla rivalutazione operata** ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 **secondo cui** ai soli fini delle imposte sui redditi, i **redditi dominicali ed agrari sono rivalutati**, rispettivamente, **dell' 80 per cento e del 70 per cento;**
- ai fini della **determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui sopra.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti